

In questo numero:

- **Obbligo di rappresentanza fiscale per chi opera in Svizzera**
- **Carburanti per autotrazione: regole per deduzione del costo e detrazione dell'IVA**
- **Acquisto azioni proprie e recesso**
- **Intercettazioni telefoniche a carico dei commercialisti**
- **Iter di approvazione del bilancio**
- **Irpef: cessione fabbricato posseduto da cinque anni poi demolito**

LEGAL

- **Licenziabile per giusta causa il dipendente che ritardi l'inizio del turno lavorativo**

OBBLIGO DI RAPPRESENTANZA FISCALE PER CHI OPERA IN SVIZZERA

Con efficacia dall'1.1.2018, la Svizzera ha ampliato la platea delle imprese estere che, **operando in quel paese**, hanno l'obbligo di corrispondere l'**IVA locale**, identificandosi ai fini IVA, con **nomina di un rappresentante fiscale elvetico** (solitamente, ufficio fiduciario o avvocato, ma anche persone fisiche o giuridiche, purché con **domicilio o sede in Svizzera**). Questa imposta, pur non essendo armonizzata con quella vigente negli altri paesi della Comunità, presenta sostanzialmente regole analoghe. Per ragioni di concorrenza, quindi, le imprese che realizzano un **fatturato annuo** complessivo (**mondiale**) non inferiore a 100.000 franchi svizzeri (circa **85.000 euro**), che intendono operare in Svizzera, devono ottemperare agli obblighi sopra indicati. Fino al 31.12.2017 il limite suddetto era calcolato sulle sole operazioni compiute in Svizzera. E' il caso, ad **esempio**, di un artigiano che **esegue lavori edili** in territorio elvetico. E' inoltre fatto obbligo ai citati operatori, a garanzia degli importi dovuti per IVA, di **prestare fideiussione** irrevocabile, pari al **3% della cifra d'affari** che si prevede di realizzare sul territorio elvetico, con un minimo di 2.000 ed un massimo di 250.000 franchi svizzeri.

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE: REGOLE PER DEDUZIONE DEL COSTO E DETRAZIONE DELL'IVA

A partire dal prossimo **primo luglio**, gli acquisti di **carburanti per autotrazione**, non solo dovranno essere documentati da **fattura elettronica** (per consentirne la deduzione del costo e la detraibilità dell'IVA, pur parziali), ma il relativo **pagamento** dovrà avvenire esclusivamente con **mezzi diversi dal denaro** (quindi assegni, bonifici, carte di credito, di debito, *bancomat*, ecc.). A stabilirlo è un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (n. 73203, del 4.4.2018). Al momento **nulla di nuovo** è previsto per la deducibilità del costo e la detrazione dell'IVA riguardo alle **altre spese di gestione** dei veicoli (custodia, manutenzione, riparazione, noleggio, leasing, ecc.).

ACQUISTO AZIONI PROPRIE E RECESSO

E' nota la differenza, in capo a persone fisiche private, tra il reddito realizzato **vendendo una partecipazione societaria** (art. 67 TUIR - Reddito diverso), rispetto al provento desunto dal **recesso da una società** (Reddito di capitale - art. 47, commi 1 e 7 del TUIR). Tale differenza non è di poco conto, se si considera che nel **primo caso** la plusvalenza (prezzo realizzato meno costo fiscale) può essere ridotta o azzerata tramite la **rideterminazione del valore** (rivalutazione), col pagamento di un'imposta sostitutiva (art. 2, comma II, D.L. n. 282/2002 e successive proroghe), mentre nel **secondo caso** tale possibilità **non è prevista**. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'**acquisto di azioni proprie** (da parte della società), quando cedente è un socio persona fisica, spesso equivale a recesso, con conseguente tassazione prevista per i redditi di capitale (dividendi). Tale tesi è confutata da due sentenze analoghe della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (n. 1463/7/2017) e della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (sentenza n. 696/3/2017), che hanno ravvisato profonde **differenze** tra le due fattispecie, in particolare: - mentre la **compravendita** è un **negozio giuridico** ben definito, il **recesso** è una facoltà del socio, esercitabile in presenza delle **condizioni previste** dall'art. 2437 del Codice Civile o da altre circostanze contemplate dallo statuto; - le ipotesi previste dall'art. 47, comma VII, del TUIR prevedono che al recesso faccia seguito una **riduzione di capitale**, o l'**annullamento delle azioni** (circostanze che, nei casi esaminati dalle Commissioni, non si erano verificate). Resta da chiarire se, in capo alla società che acquista le azioni proprie, la rilevazione contabile di queste ultime con segno negativo tra le voci di patrimonio netto, per effetto del principio di <derivazione rafforzata>, di fatto equivalga alla riduzione di capitale.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE A CARICO DEI COMMERCIALISTI

La Cassazione (sentenza n. 14007 del 26.3.2018) conferma la **possibilità** di acquisire **prove valide, sotto l'aspetto processuale**, a carico dei **dottori commercialisti**, quando questi **suggeriscono operazioni illecite, volte anche all'evasione fiscale**. Ovviamente, nel caso di specie, **non opererebbe il segreto professionale**.

ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Si consideri che quest'anno il **termine** di legge per la **fissazione dell'assemblea** per l'approvazione del bilancio delle società di capitali è il **30.4.2018**, ed **entro 30 giorni** da tale data è obbligatorio trasmettere **all'organo di controllo la bozza di bilancio e la relazione sulla gestione**. Nei **15 giorni che precedono l'assemblea**, anche la **Relazione del Collegio** deve essere disponibile presso la sede della società. Qualora (nelle S.r.l.) **manchi l'organo di controllo**, la bozza di bilancio e la Relazione sulla gestione possono essere depositati presso la società **nei 15 giorni che precedono l'assemblea**. Per le S.p.A. (e per le S.r.l., il cui statuto lo prevede), può essere fissata anche una **seconda convocazione**; in questo caso la **prima** deve essere **nei 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, la seconda può anche superare tale termine. Ricorrendo **particolari condizioni**, o in presenza del **bilancio consolidato**, il **termine** di convocazione dell'assemblea può essere rinviato **nei 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio**.

IRPEF: CESSIONE FABBRICATO POSSEDUTO DA CINQUE ANNI POI DEMOLITO

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 313/1/18, ha ribadito la non imponibilità ai fini IRPEF della plusvalenza realizzata a seguito della **cessione di un immobile ultra quinquennale**, successivamente demolito. I Giudici affermano che "possono essere tassate solo le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria [...] e **non anche quelle di terreni già edificati**". Confermando quindi che un terreno già edificato non può riacquistare la natura di area fabbricabile per effetto della demolizione del fabbricato ivi istante, e che sono imponibili ai fini IRPEF unicamente le plusvalenze realizzate su aree mai edificate. L'Agenzia delle Entrate, nonostante le numerose sentenze e ordinanze della Suprema Corte, favorevoli ai contribuenti, continua ad instaurare contraddittori sulla base di una risoluzione di parte (n. 395/2008), e non per effetto della violazione di una norma di legge, riqualificando le vendite di immobili posseduti da oltre cinque anni, e poi demoliti, come vendite di aree fabbricabili, ritenendo le relative plusvalenze sempre tassabili, qualunque sia il lasso di tempo intercorso dall'acquisto.

LEGAL**LICENZIABILE PER GIUSTA CAUSA IL DIPENDENTE CHE RITARDI L'INIZIO DEL TURNO LAVORATIVO**

Legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro al dipendente che, preordinatamente e volontariamente, ritardi l'inizio del turno lavorativo. Confermando le conclusioni espresse dalla Corte d'Appello di Trieste, con ordinanza n. 8386/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore dipendente, licenziato per aver iniziato tardivamente il servizio di pattugliamento stradale nella propria tratta di competenza, violando in tal modo i doveri di diligenza e correttezza. Il **ritardo**, in realtà, era stato **determinato dall'assunzione da parte del lavoratore di farmaci antidepressivi che lo avevano indotto ad addormentarsi su una brandina, introdotta dallo stesso prestatore sul luogo di lavoro**. Tali **condotte**, valutate anche alla luce della natura particolare dei servizi, sono state **ritenute** dalla Corte **idonee a minare la fiducia** che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore, nonché **indicative "di un chiaro elemento di intenzionalità nella realizzazione del fatto addebitato"**.

MERCATO

EURIBOR	12/04/18	05/04/18	31/12/17	CAMBI	12/04/18	05/04/18	31/12/17	SPREAD	12/04/18	05/04/18	31/12/17
3 mesi	-0,334	-0,333	-0,334	Euro - USD	1,232	1,226	1,199	Btp vs BUND 10 years	129,8	125,5	186,8
6 mesi	-0,275	-0,275	-0,275	Euro - yen	132,0	131,3	135,0				
1 anno	-0,194	-0,194	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.